

FORMAZIONE SU MISURA

11 GIUGNO 2026

DALLA RESIDENZA FISCALE AL QUADRO RW: CASI OPERATIVI E ESEMPI DI COMPILAZIONE

A cura di
A. BONINO

EUTEKNEFORMAZIONE



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino

Partner e sponsor



NUOVA NOZIONE DI RESIDENZA FISCALE

A cura di

A. BONINO

RESIDENZA FISCALE

Normativa di riferimento: art. 2 TUIR post modifiche del D.lgs. 209/2023.

Il contenuto della normativa:

- si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti;
- per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Decorrenza: 2024.

Condizioni alternative tra di loro.

PRESENZA FISICA

Aspetti critici della presenza fisica:

- in assenza di Convenzione bilaterale, potrebbe configurarsi il rischio di attrazione della residenza fiscale in Italia per tutti coloro che, sebbene residenti all'estero, debbano recarsi nel nostro Paese, ad esempio, per assistere un genitore malato, con esiti irragionevoli;
- diversamente, in presenza di una Convenzione, la dimostrazione della sussistenza all'estero del centro degli interessi vitali consentirebbe comunque al contribuente di superare la situazione fattuale della permanenza in Italia.

Tie breaker rules: in presenza di Convenzione.

PAESI BLACK LIST

Inversione dell'onere della prova: la residenza fiscale è presunta in Italia, salvo prova contraria (presunzione relativa).

Art. 2 co. 2-bis TUIR. Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani (anche doppia cittadinanza) cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati individuati dal DM 4 maggio 1999 (es. Principato di Monaco).

Interpretazioni ministeriali: CM 140/E/99.

Ambito soggettivo: persone fisiche emigrate in un paradiso fiscale, anche se emigrazione avvenuta transitando anagraficamente per uno Stato terzo.

ELEMENTI PROBATORI

Elementi probatori per dimostrare la residenza estera.

Qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa per stabilire, tra gli altri:

1. la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare;
2. l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero;
3. lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo nel Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
4. la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione.

OBIETTIVI DEL CONTRIBUENTE

Obiettivo del contribuente: fornire la prova (su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite questionario) dell’effettività della situazione conclamata formalmente attraverso la cancellazione dall’anagrafe dei residenti, dimostrando:

1. l’assunzione di un reale e duraturo rapporto con lo Stato di immigrazione;
2. l’interruzione di significativi rapporti con lo Stato italiano.

In sostanza, soltanto la piena dimostrazione della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel Paese fiscalmente privilegiato, indipendentemente dall’assolvimento nello stesso Paese di obblighi fiscali, attestano il venire meno della residenza fiscale in Italia e la conseguente legittimità della posizione di non residente.

SVIZZERA ESCE DA BLACK LIST

Art. 12 L. 83 del 2023:

- alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo ai frontalieri, con DM si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del DM 4 maggio 1999;
- l'efficacia delle modifiche decorre dal periodo d'imposta 2024.

Decreto attuativo: DM 20 luglio 2023.

Effetti della rimozione:

- inapplicabilità della presunzione di evasione (art. 12 DL 78/2009) per i contribuenti con attività nel territorio svizzero;
- inapplicabilità del raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento.

SMART WORKING IN ITALIA

Fattispecie in esame: cittadino straniero, non iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, che lavora in Italia, in smart working, per un datore di lavoro estero, permanendo per la maggior parte dell'anno presso un'abitazione ubicata in IT, unitamente al coniuge e ai figli.

I chiarimenti ministeriali della CM 25/2023: il fatto di svolgere l'attività lavorativa a favore di un datore estero non incide sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati alle condizioni di cui all'art. 2 TUIR.

Effetti:

- residenza fiscale in Italia;
- per la maggior parte del periodo d'imposta il cittadino estero mantiene, infatti, stabilmente nel territorio dello Stato la sede principale dei suoi rapporti personali e affettivi (familiari) e la sua dimora abituale.

DOPPIA RESIDENZA PER NORME INTERNE

Modello OCSE:

- possono beneficiare delle norme convenzionali le persone che risultano residenti di uno Stato contraente;
- una persona si considera residente se, in base alla legislazione interna dello Stato, risulta assoggettata a imposta, in ragione del suo domicilio, residenza, o altro criterio di natura analoga (art. 4 Convenzione);
- rileva il potenziale assoggettamento a tassazione nello Stato di residenza (liable to tax), indipendentemente dal prelievo fiscale effettivamente subito (Cass. 10706/2019 + 1967/2020 + 15068/2023 + 19571/2025).

LIABLE TO TAX

Effetti:

- non risulta necessario che il contribuente risulti concretamente tassato, essendo sufficiente che lo stesso possa essere assoggettato a imposizione solo in astratto e, di fatto, esserne esentato o escluso in forza di regimi ad hoc o in virtù di particolari previsioni domestiche;
- risposte a interpello 258/2021 + 203/2025.

TIE BREAKER RULES PER DOPPIA RESIDENZA

La doppia residenza fiscale: esempio del Commentario al modello OCSE (art. 4)

Fattispecie in esame:

- persona fisica con abitazione permanente nello Stato A, dove vivono la moglie e i figli, che ha abitato per più di sei mesi nello Stato B.
- Secondo la legislazione di quest'ultimo Stato, in seguito alla durata del soggiorno, è tassato come residente di tale Stato.

Ipotesi di lavoro: entrambi gli Stati rivendicano l'assoggettabilità piena, ossia la tassazione su base mondiale.

Soluzione operativa: applicazione delle Convenzioni bilaterali.

ORDINE DELLE RULES

Convenzioni conformi al Modello OCSE: tie breaker rules, la cui applicazione deve avvenire in base all'ordine gerarchico di enunciazione, con impossibilità di accedere ai criteri successivi al primo, qualora quest'ultimo sia soddisfatto:

- abitazione permanente (1° rule);
- centro degli interessi vitali (2° rule);
- luogo di soggiorno abituale (3° rule);
- nazionalità (4° rule);
- accordo fra gli Stati (criterio residuale).

IL FRONTALIERE FRANCESE

Il caso del frontaliere francese

Un cittadino italiano, celibe, abita in un appartamento a Mentone e possiede un altro appartamento a Parigi locato a terzi; non ha immobili a disposizione in Italia.

Lavora presso un'azienda di Ventimiglia e si reca al lavoro dal lunedì al venerdì.

Il cittadino italiano è residente in Italia in ragione della presenza nel territorio per la maggior parte del periodo di imposta.

Tuttavia, in base all'articolo 4 della Convenzione, il conflitto di doppia residenza viene risolto in favore della Francia, unico dei due Paesi dove ha la disponibilità di un'abitazione.

FAQ SU RESIDENZA FISCALE

LA RUSSIA

Un contribuente si trasferisce nel 2025 in Russia per oltre 182 giorni (facile da verificare grazie ai visti sul passaporto), iscrivendosi all’AIRE. Il resto della famiglia, moglie e figlie, continua a risiedere in Italia. In tal caso può ritenersi fiscalmente residente in Russia?

Per quanto riguarda la normativa italiana (art. 2 TUIR), il contribuente risulterà fiscalmente residente in Italia, conservando in Italia i propri legami familiari e affettivi. Occorre però verificare, in base alla normativa russa, che quest’ultima non lo qualifichi contestualmente come residente in Russia, alla luce, ad esempio, del periodo prolungato di soggiorno russo.

In questo caso, in presenza di doppia residenza fiscale, si applicheranno le tie breaker rules della convenzione bilaterale.

CONVENZIONE RUSSA SOSPESA

Attenzione però al fatto che l'art. 10 del DLgs. 192/2025 ha disposto che, se una giurisdizione estera sospende unilateralmente una o più disposizioni di una Convenzione vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza.

La questione investe in modo diretto i rapporti con la Federazione russa, la quale ha sospeso unilateralmente la Convenzione siglata con l'Italia.

Ne deriva, quindi, che, vista l'impossibilità di applicare le norme convenzionali, il contribuente in questione risulterà fiscalmente residente in Italia, anche in presenza di una contestuale residenza estera, eliminando la doppia imposizione con il meccanismo del credito di imposta di cui all'art. 165 TUIR (in questo senso art. 10 citato).

LA SVIZZERA

Un contribuente che non è iscritto all'AIRE, frequenta l'università in Svizzera, e fa un lavoro in Svizzera, che ha i genitori in Italia, non è sposato e non possiede immobili in Italia, ma ha una stanza in affitto in Svizzera. Come lo dovrei considerare ai fini della residenza fiscale? A mio parere, residente in Italia. E' corretto?

La mancata iscrizione all'AIRE lo qualifica in via presuntiva come fiscalmente residente in Italia, ma dal 2024 è ammessa la prova contraria, ovvero il contribuente può dimostrare di non avere in Italia alcuna delle altre condizioni che lo qualificerebbero come residente (domicilio, dimora abituale e presenza fisica per la maggior parte dell'anno). Inoltre, in un caso come questo, è presumibile che la Svizzera, per norma interna, lo qualifichi a sua volta come residente in Svizzera. In presenza di doppia residenza fiscale si dovranno applicare le tie breaker rules della Convenzione bilaterale Italia Svizzera. Alla luce di queste ultime, considerata la presenza di una sola abitazione permanente in Svizzera, la residenza potrebbe essere quella svizzera.

IL SUD AFRICA

Persona fisica iscritta all'AIRE, nell'anno 2025 risiede in Sud Africa per 180 giorni, mentre i restanti giorni li trascorre tra Francia, UK e CH. Per raggiungere i citati Paesi è transitata per l'Italia, dove ha familiari e immobili, permanendo in ITA per brevi periodi (mai superiori a 1 settimana). L'agenzia delle Entrate contesta la residenza fiscale estera e la riconduce in Italia in quanto la permanenza in Sud Africa è inferiore ai 183 giorni, mentre somma i giorni trascorsi in UK - FR e CH a quelli trascorsi in ITA. E' corretto?

La fattispecie è complessa. In maniera sintetica ritengo semplicistico l'approccio dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima, infatti, in presenza di un eventuale problema di doppia residenza fiscale dovrebbe applicare le c.d. "tie breaker rules" dell'art. 4 della Convenzione in vigore con il Sud Africa, collocando la residenza fiscale nel Paese in cui, nell'ordine, è presente l'abitazione permanente, o il domicilio (centro degli interessi personali e familiari), o il soggiorno abituale o la nazionalità.

AMBITO SOGGETTIVO RW

AMBITO SOGGETTIVO

Ambito soggettivo: persone fisiche, enti non commerciali (TRUST) e società semplici residenti in Italia, comprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

È sufficiente la semplice disponibilità o la possibilità di movimentazione: qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società (CM 28/E/2011).

Nuda proprietà e usufrutto: sono tenuti all'adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto, che il titolare della nuda proprietà.

Attività finanziarie o patrimoniali in comunione o cointestate: l'obbligo di compilazione di RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

IL DELEGATO IN RW

CM 27/E/2015:

- il mancato esercizio di operazioni potrebbe rappresentare un mero indizio circa la presenza di limiti e condizioni apposti alla delega e, conseguentemente, essere sintomatico del fatto che il delegato non abbia avuto la detenzione delle attività;
- in mancanza di elementi documentali, la prova dell'indisponibilità del rapporto risulta estremamente gravosa, se non, talvolta, addirittura impossibile;
- non sono tenuti agli obblighi dichiarativi (RW) i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non possono effettuare operazioni di versamento e prelievamento o operazioni a queste corrispondenti.

TITOLARI EFFETTIVI

- **Normativa di riferimento:** art. 4, co. 1 DL 167/90.
- **Il contenuto della normativa:** sono tenuti agli obblighi di RW i soggetti (persone fisiche, società semplici) che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle crypto attività, siano titolari effettivi dell'investimento (art. 1, co. 2, lett. pp) e art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

QUALIFICA DI TITOLARE EFFETTIVO

- **Qualifica:** il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso delle società di capitali:
 - costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, da parte di persona fisica;
 - costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

TITOLARI EFFETTIVI O INTERPOSTI

- **Differenze rispetto all'interposizione fittizia:**
 - la titolarità effettiva si riferisce al possesso di partecipazioni in società non fittiziamente interposte;
 - in presenza di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio, indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.

SCI FRANCESE

- **SCI francese:** immobile tenuto a disposizione dei soci. In RW, quota di partecipazione?
- **Caratteristiche della SCI:**
 - la normativa francese non considera la SCI come autonomo soggetto di imposta;
 - i redditi di locazione non sono assoggettati a tassazione in capo alla SCI, ma vengono imputati pro-quota ai soci e da questi dichiarati;
 - se l'immobile è tenuto a disposizione dei soci, non solo non vi è alcuna tassazione ai fini delle imposte sui redditi, ma non vi è neppure l'obbligo per la SCI e per i suoi soci di presentare la dichiarazione dei redditi in Francia.
 - **Parte della dottrina:** SCI = schermo formale = in RW quota di costo, corrispondente alla quota di partecipazione, sostenuto per l'acquisto dell'immobile da parte della SCI.

SOGGETTI ESONERATI (1/2)

- **Sono esonerati da RW (monitoraggio) i seguenti soggetti:**
 - le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
 - le società di capitali e gli enti commerciali;
 - le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga al TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

SOGGETTI ESONERATI (2/2)

- i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. L'esonero da RW si applica, con riferimento al conto corrente estero per l'accredito degli stipendi, anche al coniuge e ai familiari di primo grado cointestatari o delegati.
- compilazione per liquidare IVIE e IVAFE.

ESONERO PER NEO DOMICILIATI

- **Normativa di riferimento:** art. 24-bis del TUIR.
- **Il contenuto della norma:** le persone fisiche (e, su richiesta, i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all'estero, possono accedere ad un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali).
- **Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione:** esenzione dall'obbligo di:
 - compilare il quadro RW;
 - versare l'IVIE e l'IVAFE;
 - anche nei confronti dei familiari interessati dall'opzione.

FAQ SU AMBITO SOGGETTIVO RW

AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

SRL IT ha alcuni conti correnti in una banca svizzera ed investimenti finanziari esteri. La società regolarmente contabilizza i conti correnti, gli investimenti ed i rendimenti finanziari. Delegati ad operare sui conti svizzeri della società sono due amministratori della SRL, che sono due italiani fiscalmente residenti in Italia. Gli amministratori devono compilare, come delegati, il quadro RW nella dichiarazione personale? NO

Che codice si mette in RW per chi ha la delega sul conto corrente bancario estero? Occorre indicare il codice 1 in casella 2.

AMBITO OGGETTIVO RW

ATTIVITÀ PATRIMONIALI ESTERE IN RW

Investimenti di natura patrimoniale: beni patrimoniali collocati all'estero che sono suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.

Elenco esemplificativo:

- immobili (anche se tenuti a disposizione);
- mobili, oggetti di antiquariato, opere d'arte che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato;
- yacht e imbarcazioni o navi da diporto estere;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri esteri.

ESONERI OGGETTIVI PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

Attività finanziarie gestite da intermediari residenti: gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (art. 4, co. 3 DL 167/90).

CM 38/E/2013: non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l'esclusione da monitoraggio è subordinato anche all'applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi.

ESONERO PER CONTI CORRENTI ESTERI

Articolo 4 co. 3 DL 167/90: gli obblighi di indicazione per il monitoraggio non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Effetti: si tratta del picco e non del valore di fine anno.

Cassette di sicurezza detenute all'estero: le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate in RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

Per IVAFE: attenzione che rileva la giacenza media presso il singolo intermediario, che comporta pagamento IVAFE se tale giacenza media supera 5.000 euro.

CRIPTO IN RW

Ambito soggettivo RW (art. 4 DL 167/90):

- le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi;
- gli obblighi di indicazione non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, qualora i flussi finanziari e i redditi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
- non si richiamano tra le esenzioni da RW le cripto-attività;
- l'opzione per il regime del risparmio amministrato può però essere esercitata, con conseguente esclusione da RW anche delle cripto.

NO RW SE OPZIONE AMMINISTRATO

Interpello 75/2025.

Fattispecie in esame: banca estera intende prestare in Italia, per il tramite della stabile organizzazione IT, alcuni servizi di investimento relativi alle attività finanziarie detenute sui conti esteri presso la casa madre dai clienti italiani, principalmente persone fisiche.

Risposta AdE:

- SO IT può ricevere l'opzione per il risparmio amministrato o gestito anche se i titoli sono depositati presso la casa madre estera;
- SO applica imposta di bollo (CM 28 e 48 del 2012: rilevano anche i prodotti finanziari detenuti all'estero che siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti);
- no RW per monitoraggio, né IVAFE.

VALORE DI MERCATO PER IC

I chiarimenti della CM 12/E/2024:

- la base imponibile IC è costituita dal valore delle cripto al termine di ogni anno solare rilevato dalla piattaforma exchange di acquisto;
- qualora ciò non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse;
- qualora non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione;
- in assenza del predetto valore, deve farsi riferimento al costo di acquisto;
- detto valore non è oggetto di visto di conformità, ma il contribuente è tenuto a documentarlo, su richiesta AdE, sulla base di elementi certi e precisi;
- è esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

IMPOSTA SUL VALORE CRIPTO – IC

Art. 19 co. 18 DL 201/2011: a decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo, si applica un'imposta sul valore delle crypto attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Ambito soggettivo: la norma amplia l'ambito di applicazione del prelievo anche a quei soggetti che non sottostanno alle norme sul monitoraggio.

Relazione illustrativa: l'imposta è dovuta con esclusivo riferimento ai *casi in cui, ad esempio, le crypto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.*

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000 (CM 30/E/2023).

PLUSVALENZE SU CRIPTO-ATTIVITÀ

Modifiche recenti.

Parametro	Sino al 2024	2025	Dal 2026
Plusvalenze	Imponibili per importi che eccedono la soglia di 2.000 euro	Imponibili per l'intero importo, senza soglie di esenzione	
Imposta sostitutiva	26%		33% (in linea generale) 26% (soli <i>token</i> di moneta elettronica denominati in euro)

FAQ SU AMBITO OGGETTIVO

MONITORAGGIO E IVAFE

Un contribuente mi dice di avere un c/c Revolut con IBAN italiano e nello stesso c/c ha un conto deposito. Il solo fatto che l'iban sia italiano mi evita problemi di RW e di rilevazione di eventuali redditi da interessi attivi? SI.

Società estera partecipata simile ad una SRL. Va in RW? SI, per finalità di monitoraggio. E l'eventuale finanziamento soci? Anche lui, per finalità di solo monitoraggio.

In caso di finanziamento infruttifero ad una SRL estera, va pagata l'IVAFA?
NO. L'IVAFA si applica sui prodotti finanziari e sui conti correnti esteri (cfr. art. 168 del decreto 123/2025).

IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI IVIE

VALORE IVIE (1/2)

a) In generale:

- **costo** risultante dall'atto di acquisto e, in mancanza di documentazione,
- **valore di mercato**.

CM 28/2012: qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato.

Successione o donazione: dichiarazione di successione o atto registrato o atti analoghi (in mancanza, costo di acquisto del de cuius o donante).

VALORE IVIE (2/2)

b) Immobili in Paesi **U.E.**:

- **valore catastale** come determinato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o reddituali (idem per successione o donazione), e in mancanza,
- **costo o valore di mercato.**

REDDITO MEDIO E COEFFICIENTI IMU

- **CM 28/2012:** reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti IMU.
- **Il contenuto della circolare 28/2012:**
 - qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione analoghi a quelli italiani, può essere assunto come base imponibile IVIE il valore dell'immobile che risulta dall'applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti IMU;
 - in questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale;
 - è il caso, ad esempio, degli immobili in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini della *tax fonciere*;
 - il valore determinato attraverso i moltiplicatori IMU diventa un'alternativa al costo.

SCOMPUTO IMPOSTE PATRIMONIALI (1/2)

- **Credito di imposta (casella 12 di RW):**
 - a) **in generale:** dall'IVIE dovuta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile (anche per Paesi non UE);

SCOMPUTO IMPOSTE PATRIMONIALI (2/2)

b) immobili in Paesi UE o in Paesi SEE:

- si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte patrimoniali e a quelle **reddituale** non detratte ex art. 165 TUIR.
 - **CM 28/2012**: dall'IVIE si detraggono le imposte patrimoniali pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell'anno di riferimento. Inoltre, qualora sussista un'eccedenza di imposta reddituale gravante sugli immobili non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 TUIR, dall'IVIE dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d'imposta derivante da tale eccedenza.
- **Imposte patrimoniali scomputabili**: cfr. Tabella allegata a CM 28/2012 per UE.

FAQ SU IMMOBILI ESTERI

VALORI IVIE

Per gli immobili, il valore IVIE può essere quello di donazione/successione?

SI. Se però l'immobile si trova in un Paese comunitario che prevede una valutazione catastale degli immobili ai fini delle relative imposte patrimoniali/reddituale, si deve assumere il predetto valore catastale anche per gli immobili ricevuti in successione o donazione (CM 28/2012).

Ai fini IVIE, per gli immobili extra-UE il valore varia anno per anno, al cambio di fine anno? NO. Si assume il cambio storico vigente al momento dell'acquisto, qualora si valorizzi correttamente l'immobile al costo di acquisto.

Immobile di proprietà in Spagna: come va tassato ai fini IVIE? Costo o valore catastale? Si usa il valore catastale (CM 28 del 2012).

CAMBIO CRITERI E RL

RW immobili Francia: è possibile da un anno all'altro cambiare criterio, passando dal costo di acquisto, al valore semi-catastale determinato partendo dalla rendita usata per la tax fonciere? SI

Come si dichiara in RW l'immobile posseduto in nuda proprietà all'interno della Comunità Europea? Si usa il valore catastale se presente, e si procede allo scorporo di usufrutto e nuda proprietà secondo i criteri previsti nello specifico Stato.

Dove si può verificare se un Paese comunitario ha un sistema di valorizzazione catastale degli immobili? Nella CM 28/E/2012.

TERRENI EDIFICABILI

Soggetto italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE. Nel 2025 ha ricevuto dai genitori in donazione due terreni (aree edificabili). Su tali terreni l'IMU sostituisce l'IRPEF. E' corretto ritenere che non abbia l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?

Nel caso di terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Nel modello REDDITI devono pertanto essere indicati i dati relativi a tutti i terreni posseduti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5 e circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF).

ESEMPI DI COMPILAZIONE DI RW

1. COSTO O CATASTO IN FRANCIA

Fattispecie in esame:

- Luca ha un immobile sfitto in Francia. In Italia non produce reddito.
- Il costo di acquisto è 250.000 euro.
- In Francia ha pagato:
- TAX foncière: 700 euro
- Impot de Solidarité sur la Fortune: 800 euro

A. REDDITO MEDIO ORDINARIO PER MOLTIPLICATORI IMU

- Base imponibile tax foncière = rendita catastale = 50% valore locatizio catastale.
- Valore locatizio catastale = 2.300
- Imponibile IVIE = $2.300 \times 50\% \times 160 = 184.000$ euro.
- No caselle 1 o 2 di RL 12: l'immobile non produce reddito in Italia.

RW CON MOLTIPLICATORI IMU

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 1	2	3 15	4 029	5 100	6 5	7 184.000 ,00	8 184.000 ,00
9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10	11 Giorni IVAFE- IC	12 Mesi IME	13 Credito d'imposta	14 Detrazioni - IME	15 Codice	16 Quota partecipazione monitoraggio Solo
,00		12	1.500 ,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	18 Codice fiscale altri cointestatari		19	20 Presenza più cointestatari	21 Regime fiscalità privilegiata		
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29 IVAFE	30 IVAFE dovuta	31 IME	32 IME dovuta	33 IC	34 IC dovuta		
,00	,00	1.950 ,00	450 ,00	,00	,00		

RW1

B. COSTO DI ACQUISTO

No caselle 1 o 2 di RL 12: l'immobile non produce reddito in Italia.

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale		
1 1	2	3 15	4 029	5 100	6 4	7 250.000 ,00	8 250.000 ,00		
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
9 ,00		10	11 12	12 1.500 ,00	13 ,00	14 <input type="checkbox"/>	15	16 <input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari			Presenza più cointestatari	Regime fiscalità privilegiata		
RW1 17			18			19		20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>
IVA FE	IVA FE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta				
29 ,00	30 ,00	31 2.650 ,00	32 1.150 ,00	33 ,00	34 ,00				

RL PER IMMOBILE ESTERO NON LOCATO

Esempio 1: immobile sfitto in Francia, niente RL.

Esempio 2 – immobile sfitto in un Paese che lo tassa, assoggettato a IVIE in IT.

Gianni detiene nel 2025 un immobile sfitto in Svizzera

Reddito immobile netto in Svizzera = 1.000

È dovuta l'Ivie in Italia

Irpef Italia = 0 (perché soggetto a Ivie)

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	1	1.000 ,00	Redditi di beni immobili situati all'estero ²	2	,00
				Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta ³	3	,00
RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili ²	2	1.000 ,00
				di cui immobili all'estero ³	3	1.000 ,00

RL PER IMMOBILE ESTERO LOCATO

Esempio 3 – immobile negli Stati Uniti locato

Gianni detiene nel 2025 un immobile negli Stati Uniti affittato per l'intero anno

Canone locazione annuo = 90.000

Spese deducibili negli Stati Uniti = 85.000

Secondo precisazioni prassi (tra cui interpello DRE Lombardia 904-640/2009):

- va indicato in RL il reddito netto, ossia 5.000;
- spetta il credito per imposte pagate all'estero.

RL12	1	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	2	Redditi di beni immobili situati all'estero	5.000,00
		,00	3	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	,00

IMMOBILE LOCATO E RELATIVE SPESE

Istruzioni al modello Redditi PF: va indicato in RL12, col 2, l'ammontare dichiarato nello Stato estero, senza alcuna deduzione di spese (credito d'imposta per le imposte pagate all'estero).

Istruzioni al rigo D4 modello 730/2026: occorre indicare l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2025.

CM 13/E/2013:

- bisogna indicare l'ammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute);
- in caso di difformità dei periodi di imposizione (Italia – altro Stato), si considera il reddito per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.

2. IMMOBILE AL COSTO IN GIAPPONE (1/2)

Fattispecie in esame:

- Franco ha acquistato in data 10 giugno 2025 un immobile situato in Giappone al prezzo di 700.000 euro.
- Tale immobile rileva per 7/12.
- Per ipotesi, in Giappone non sono dovute imposte patrimoniali.
- IVIE: $700.000 \times 1,06\% \times 7/12 = 4.328$ euro.

2. IMMOBILE AL COSTO IN GIAPPONE (2/2)

Codice titolo possesso		Tipo contribuente		Codice individuaz. bene		Codice Stato estero		Quota di possesso		Criterio determin. valore		Valore iniziale		Valore finale			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1		15	088	100	4	700.000	,00	8	700.000	,00							
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE- IC		Mesi IVE		Credito d'imposta		Detrazioni - IVE		Codice		Quota partecipazione		Solo monitoraggio			
9		10		11		12		13		14		15		16			
				7						<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo						Codice fiscale altri cointestatari						Presenza più cointestatari		Regime fiscalità privilegiata			
17						18						19		20		21	
												<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
IVAFE		IVAFE dovuta		IVE		IVE dovuta		IC		IC dovuta							
29		30		31		32		33		34							
				4.328		4.328											

3. MULTIPROPRIETÀ IN SPAGNA (1/2)

Fattispecie in esame:

- Prezzo di acquisto 2019: 15.000 euro.
- Soluzione: dubbi sul carattere reale del diritto.
- Casella 5: si sceglie la soluzione 100. Si potrebbe così evitare la compilazione delle caselle 18 e 19. È spesso difficile, infatti, sapere se altri sono tenuti alla compilazione di RW.

3. MULTIPROPRIETÀ IN SPAGNA (2/2)

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 4	2	3 15	4 067	5 100	6 4	7 15.000 ,00	8 15.000 ,00
9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10 Giorni IVAFE- IC	11 Mesi MIE	12 Credito d'imposta	13 Detrazioni - IVE	14 Codice	15 Quota partecipazione	16 Solo monitoraggio
,00		11 12	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	18 Codice fiscale altri cointestatari		19		20 Presenza più cointestatari	21 Regime fiscalità privilegiata	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29 IVAFE	30 IVAFE dovuta	31 ME	32 IVE dovuta	33 IC	34 IC dovuta		
,00	,00	31 159 ,00	32 159 ,00	,00	,00		

RW1

4. CONTO IN COMPROPRIETÀ

Fattispecie in esame:

- Mario è titolare in Austria di un conto corrente in comproprietà con il coniuge.
- Il conto corrente ha un saldo all'1.1.2025 di 50.000 euro, al 31.12.2025 il saldo è di 100.000 euro, mentre la giacenza media annua è di 80.000 euro.
- Gli interessi attivi percepiti nel 2025 sono pari a 1.000 euro.
- Non ci sono delegati al prelievo.
- Colonna 8: va indicata la giacenza media.

RW PER IL CONTO

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 1	2	3 1	4 008	5 50	6 2	7 50.000 ,00	8 80.000 ,00
9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10 Giorni IVAFE- IC	11 Mesi IVE	12 Credito d'imposta	13 Detrazioni - IVE	14 Codice	15 Quota partecipazione	16 Solo monitoraggio
,00	365		,00	,00	2		<input type="checkbox"/>
17 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	18 CONIUGE		19 Codice fiscale altri cointestatari		20 Presenza più cointestatari	21 Regime fiscalità privilegiata	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29 IVAFE	30 IVAFE dovuta	31 IVE	32 IVE dovuta	33 IC	34 IC dovuta		
17 ,00	17 ,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

5. DELEGA AL PRELIEVO

Fattispecie in esame:

- Mario (figlio) ha una delega al prelievo sul conto corrente dei genitori.
- I dati sono quelli dell'esempio precedente.
- Verificare procedure di controllo aggiornate per caselle 1, 5 e 14.

RW PER LA DELEGA

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 4	2 1	3 1	4 008	5 100	6 2	7 50.000 ,00	8 80.000 ,00
9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10 Giorni IVAFE- IC	11 Mesi IVE	12 Credito d'imposta	13 Detrazioni - IVE	14 Codice	15 Quota partecipazione	16 Solo monitoraggio
,00			,00	,00	5		<input checked="" type="checkbox"/>
17 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	18 GENITORE 1		19 GENITORE 2		20 Presenza più cointestatari	21 Regime fiscalità privilegiata	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29 IVAFE	30 IVAFE dovuta	31 IVE	32 IVE dovuta	33 IC	34 IC dovuta		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

6. CRIPTO-VALUTE

Fattispecie in esame:

- Antonio è titolare di criptovalute, con wallet detenuto presso società estera.
- Nessuna movimentazione durante l'anno e non sono stati prodotti redditi.
- Valore di inizio anno (sito di acquisto) 100.000 euro, mentre il valore finale è 125.000 euro.
- È dovuta IC nella misura del 2 per mille.
- Codice 5 in casella 14: verificare procedura di controllo dichiarazioni. Le istruzioni richiamano, infatti, i soli prodotti finanziari.

RW PER CRIPTO-VALUTE

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale		
1 1	2	3 21	4	5 100	6 1	7 100.000 ,00	8 125.000 ,00		
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE- IC	Mesi IVE	Credito d'imposta	Detrazioni - IVE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
9 ,00		10 365	11	12 ,00	13 ,00	14 5	15	16 <input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari				Presenza più cointestatari	Regime fiscalità privilegiata	
17			18				19	20 <input type="checkbox"/>	21 <input type="checkbox"/>
IVAFE	IVAFE dovuta	ME	IVE dovuta	IC	IC dovuta				
29 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00	33 250 ,00	34 250 ,00				

7. FINANZIAMENTO IN SOCIETÀ FRANCESE

Fattispecie in esame:

- Anna nel corso del 2025 ha effettuato un finanziamento fruttifero di 70.000 euro a favore di una società francese da lei stessa partecipata.
- CM 38/E/2013: RW andrebbe compilato anche per i finanziamenti infruttiferi, in quanto dette attività in futuro potrebbero produrre reddito attraverso una modifica delle condizioni contrattuali e/o attraverso operazioni di cessione.
- In senso opposto, diverse commissioni di merito.

RW DI ANNA

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1		7	029	100	2	70.000,00	70.000,00
9	10	11	12	13	14	15	16
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi MIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IME	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
,00			,00	,00	2		<input checked="" type="checkbox"/>
17			18			19	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari			Presenza più cointestatari	
						20 <input type="checkbox"/>	
21		22		23		24	
Regime fiscalità privilegiata		IVAFE		IME		IC	
		29		31		33	
		,00		,00		,00	
		30		32		34	
		,00		,00		,00	
		31		32		33	
		,00		,00		,00	
		30		32		34	
		,00		,00		,00	

Colonna 5: si propone di indicare il 100% del proprio finanziamento.

8. ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Fattispecie in esame:

Marco possiede una relazione bancaria in Svizzera in euro che contiene le seguenti tipologie di investimento.

Euro	Valore iniziale	Valore finale
Conto corrente	18.500	12.000
Obbligazioni	50.000	50.980
Azioni	150.000	149.000
OICR	160.000	162.000

LA PRASSI DI RIFERIMENTO

CM 12 del 2016:

- non sono stati operati apporti nel corso dell'anno;
- la relazione bancaria può essere monitorata in un unico rigo, con valore cumulativo;
- nel caso di apporti (versamento contanti, conferimento titoli...), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerato come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo:
 - si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell'apporto;
 - in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell'apporto e il valore finale.
- AdE non ha chiarito se debba essere scorporato il conto corrente: si ritiene però di aderire a questa interpretazione anche per poter determinare l'IVAFE in modo corretto.

CONTO CORRENTE

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1		1	071	100	2	18.500,00	10.700,00				
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE- IC	Mesi IME	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio			
9	,00	365		,00	,00	2		<input type="checkbox"/>			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari			Presenza più cointestatari	Regime fiscalità privilegiata				
17						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
IVAFE	IVAFE dovuta	IME	IVIE dovuta	IC	IC dovuta						
29	34,00	30	34,00	31	,00	32	,00	33	,00	34	,00

- Colonna 8: giacenza media che supponiamo essere pari a 10.700 euro.
- Colonna 9: non va compilata, in quanto la Svizzera rientra nella white list del DM 4.9.96.
- Colonna 14: codice 2, in quanto sono stati percepiti degli interessi attivi all'estero che vanno dichiarati nel quadro RM.

RELAZIONE BANCARIA

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		20	071	100	1	360.000 ,00	361.980 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni IVAFE- IC	Mesi IVIE	Credito d'imposta	Detrazioni - IVIE	Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
9	10	11	12	13	14	15	16
,00	365		,00	,00	4		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari			Presenza più cointestatari	Regime fiscalità privilegiata
17	18	19	20	21			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
IVAFE	IVAFE dovuta	IVIE	IVIE dovuta	IC	IC dovuta		
29	30	31	32	33	34		
724 ,00	724 ,00	,00	,00	,00	,00		

- Attenzione: per consentire l'attività di controllo, permane l'onere di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell'A.F., in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri della CM 38/E del 2013.

9. PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ TEDESCA

Fattispecie in esame:

- Roberta detiene:
 - una partecipazione del 15% al capitale sociale di una società tedesca;
 - una partecipazione del 50% in una società italiana che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società tedesca nella misura del 50% (partecipazione indiretta).

9. PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ TEDESCA

- Roberta è titolare effettiva della società estera, sommando il 15% della partecipazione diretta con il 25% della partecipazione indiretta.
- Effetti: in RW occorre indicare il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione.
- Il valore nominale del capitale sociale della società estera è di 50.000 euro.


9. PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ TEDESCA

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale								
1	2	3	4	5	6	7	8								
1	2	2	094	15	2	50.000,00	50.000,00								
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE- IC		Credito d'imposta		Detrazioni - IME		Codice		Quota partecipazione		Solo monitoraggio			
9		10		11		12		13		14		15		16	
,00						,00		,00		5		40		<input checked="" type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari											
RW1				17				18				19			
società tedesca															
IVA FE		IVA FE dovuta		IME		IME dovuta		IC		IC dovuta					
29		30		31		32		33		34					
,00		,00		,00		,00		,00		,00					

IVA FE non dovuta, non trattandosi di prodotti finanziari.

Verificare procedure di controllo per casella 14, non trattandosi di prodotti finanziari.

il {futuro digitale}? con #profis /arriva prima.



Il futuro della gestione dei servizi contabili e fiscali si scrive con **PROFIS®**, il software innovativo, integrato da servizi digitali e piattaforme condivise su **SPORTELLO CLOUD®**. Gli aggiornamenti sono veloci, la rete di assistenza tempestiva. Concentratevi sul vostro business, risparmiate tempo: con **PROFIS®** il futuro arriva prima. **Scopri PROFIS® >>**

 **sistemi®**
PROFESSIONE INFORMATICA